

RISPOSTA  
Aut. inf. ord. 1237



REGIONE  
PUGLIA

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA, UNIVERSITÀ,  
FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'ASSESSORE

Galante e  
Conca

consegnate - brevi mano, in aula 9 - 12.03.2019

In riferimento all'interrogazione a risposta scritta n° **1237** presentata dal Consigliere regionale **Liviano**, inoltrata alla mia segreteria in data 22 ottobre u.s. , è opportuno precisare che l'Art. 7 e l'Art. 8 dell'Accordo del 22/02/2001 vanno letti in raccordo con le disposizioni di cui al successivo art. 13 che l'intervento delle Regioni nella definizione di specifiche "misure compensative" atte consentire l'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario a coloro che siano in possesso di titoli e servizi pregressi.

Pertanto, ai sensi dell'Accordo, ciò che rileva per l'esercizio dell'attività professionale di OSS non è la durata della formazione (il corso di qualificazione di base prevede 1000 ore e durata annuale), bensì il possesso dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario rilasciato dalla Regione, sulla base delle disposizioni nazionali e regionali.

Il regolamento Regionale 8 dicembre 2007, n. 28 "Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario", è intervenuto in tal senso disciplinando (art. 13) le "misure compensative" rivolte agli operatori in servizio in possesso di qualifica di O.T.A. o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell'ambito sociale o sociosanitario.

Dette misure compensative sono rappresentate da un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi ai percorsi già frequentati.

Nella prassi regionale successiva all'adozione del R.R. n. 28/2007 il corso è stato definito in una durata di 400 ore e con le medesime modalità di realizzazione della formazione e dell'esame finale rispetto al corso di qualifica di base da 1000 ore.

Entrambe le tipologie prevedono in esito il rilascio di attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario, di cui all'Accordo del 2001.

L'Avviso 1/2014 ha assolto alla necessità di riqualificazione del personale in servizio a tempo determinato e indeterminato presso le strutture pubbliche e private regionali, rientrante nelle casistiche di cui all'art. 12 del R.R. Nello specifico sono stati finanziati corsi finalizzati al rilascio della relativa qualifica, della durata di 400 ore (compreso il tirocinio) aventi contenuti e caratteristiche predefiniti in base alla normativa vigente.

Pertanto non si ritiene giustificata l'esclusione dal concorso di soggetti che hanno conseguito l'attestato di qualifica di operatore socio sanitario anche attraverso i percorsi formativi integrativi previsti dall'Avviso Pubblico 1/2014 alla luce delle spiegazioni fornite.

L'Assessore

Prof. Sebastiano Leo

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Assessorato Formazione e Lavoro - Via L. Corigliano n. 1 - 70132 Bari (Z.I.)

Tel: 080 5405441

mail: [segreteria.studioformazioneelavoro@regione.puglia.it](mailto:segreteria.studioformazioneelavoro@regione.puglia.it)